

CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI IMPIEGATI E I QUADRI AL FONDO SANITARIO NAZIONALE

IMPIEGATI E QUADRI	Stipendio minimo mensile dal 1° febbraio 2025	Premio di produzione dal 1° gennaio 2011	Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	TOTALE	Contributo mensile al Fondo Sanitario Nazionale (0,26%)
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
7° livello - quadri e 1ª categoria super	2.134,71	379,43	544,15	3.058,29	7,95
6° livello - 1ª categoria	1.921,23	347,35	539,96	2.808,54	7,30
5° livello - 2ª categoria	1.601,02	288,74	533,68	2.423,44	6,30
4° livello - Impiegati di 4° livello	1.494,31	261,62	531,58	2.287,51	5,95
3° livello - 3ª categoria	1.387,56	241,22	529,49	2.158,27	5,61
2° livello - 4ª categoria	1.248,81	215,94	526,76	1.991,51	5,18
1° livello - 4ª categoria primo impiego	1.067,36	185,64	523,20	1.776,20	4,62

Per gli **impiegati e i quadri** è dovuto, a carico delle imprese, un **contributo mensile, da corrispondere per un massimo di 12 mensilità annue, al Fondo nazionale assistenza sanitaria integrativa pari allo 0,26%** calcolato su: stipendio minimo, premio di produzione ed ex indennità di contingenza. Tale contributo può essere versato dalle imprese alla Cassa Edile ovvero direttamente al Fondo sanitario.